



CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA  
Provincia di Monza e Brianza

## COMUNE DI BESANA IN BRIANZA

### AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 20 DEL D.L. 179/2012 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 221/2012.

#### Contesto giuridico.

La norma di cui all'art. 34 del D.L. n. 179/2012, convertito in L. 221/2012, giunge al termine di un lungo e complesso iter normativo volto a disciplinare la materia dei servizi pubblici locali, settore caratterizzato da una copiosa e a volte confusa stratificazione legislativa, resa ancor più complessa dall'intervento della Corte Costituzionale e dalla necessità di operare adattamenti con i principi della Unione Europea.

Il legislatore, con la norma citata, consapevole di tali difficoltà ha sostanzialmente rinunciato ad imporre una norma nazionale che disciplini l'affidamento dei servizi pubblici locali, rinviando ai principi dettati dall'ordinamento europeo in materia. Unica condizione richiesta è però che il rispetto di tali principi venga "dimostrato" e motivato attraverso una relazione da pubblicarsi sul sito internet dell'Ente affidante.

Pertanto verrà messo in luce il rispetto dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria in relazione alla procedura di affidamento del servizio di pubblica illuminazione del territorio comunale di Besana in Brianza, in applicazione di quanto previsto dal comma 20, art. 34 del D.L. n. 179/2012 convertito in L. 221/2012 che recita: "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".

A tal fine si evidenzia che la Corte Costituzionale già con sentenza n. 199 del 20 luglio 2012 ha ribadito l'illegittimità dell'articolo 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Ciò in quanto tale norma viola il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall'art. 75 della Costituzione, riproponendo in sostanza le disposizioni di cui all'art. 23 *bis* abrogato.

In seguito alla decisione della Consulta sono quindi venuti meno tutti gli adempimenti previsti per i Comuni relativi alla prescritta verifica della gestione concorrenziale, ossia alla delibera quadro, al parere Antitrust, e via dicendo.

In tale contesto i Comuni possono scegliere la formula organizzativa più opportuna nel rispetto dei principi dettati in sede europea in materia di tutela della concorrenza.

La pronuncia della Corte Costituzionale determina pertanto l'applicazione immediata nell'ordinamento nazionale, della normativa comunitaria (assolutamente meno restrittiva rispetto alla precedente) sulle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica.

#### L'affidamento del servizio tramite gara in forma aggregata.

Con particolare riferimento alla disciplina specifica del servizio di pubblica illuminazione il Comune di Besana in Brianza alla luce dei principi di trasparenza, economicità e libera concorrenza ha deciso di avviare un percorso aggregativo che gli consenta di ottenere la finalità del risparmio energetico e di scegliere un

Città di Besana in Brianza – via Roma n.1 – 20842 Besana in Brianza  
C.F.01556360152 – P.IVA 00717350961 - Fax 0362.996658  
Area Tecnica – Servizio Manutenzioni - Tel. 0362.922047

E-mail: [servizimanutentivi@comune.besanainbrianza.mb.it](mailto:servizimanutentivi@comune.besanainbrianza.mb.it) – P.E.C : [protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it](mailto:protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it)



**CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA**  
**Provincia di Monza e Brianza**

operatore a cui affidare la gestione del pubblico servizio di illuminazione in seguito ad una gara espletata unitamente ad altri Comuni.

Tale progetto si fonda sul principio della delega di funzioni di cui all'art. 30 TUEL e rispetta perfettamente quanto richiesto negli ultimi anni dal legislatore ai singoli Enti Locali, ovvero di aggregarsi al fine di ottenere risparmi di spesa.

Si evidenzia, a tal fine, che tale richiesta del legislatore s'inserisce nell'ambito di un complesso disegno di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione tanto che la gestione associata delle pubbliche funzioni è stata inizialmente disciplinata dagli artt. 27 e ss. del TUEL per poi essere oggetto di continue modifiche ad opera delle leggi finanziarie di questi ultimi anni. Tra tutte si cita, ad esempio, l'art. 14, comma 27, del decreto legge n. 78/2010 che introduce precisi obblighi a carico degli enti locali di minori dimensioni che possono utilizzare lo strumento della convenzione oppure istituire una unione di comuni per lo svolgimento accentrato delle procedure di gara.

Tali forme aggregate erano inizialmente previste come facoltative dall'art. 33 del D.Lgs. n. 163 del 2006 (TUEL) e sono state nel corso degli anni imposte dal legislatore sia alle amministrazioni statali che a quelle locali dando attuazione all'art. 11 della Direttiva 18/2004/CE.

Il Comune di Besana in Brianza ha deciso di procedere alla selezione del nuovo operatore cui affidare il servizio di efficientamento e gestione del servizio di pubblica illuminazione attraverso la sottoscrizione di una convenzione a mezzo della quale verrà attuato il vero e proprio modello della delega di funzioni ovvero verrà dato mandato ad un Ente Capofila (facente parte della medesima aggregazione) di svolgere in modo accentrato le procedure di gara senza che l'aggregazione che si verrà a creare assuma una specifica individualità giuridica. Ciò a differenza di quanto accade nel modello della Centrale di Committenza.

In definitiva gli atti di gara saranno riconducibili ad un soggetto individuato ovvero l'Ente delegato ad esercitare la funzione in nome e per conto degli altri il quale sarà destinatario di tutti gli atti relativi alla procedura.

Il vantaggio di tale modello è che, in caso di aggiudicazione della gara, il Comune potrà sempre decidere di non affidare il servizio all'operatore selezionato dal Capofila e ciò in considerazione, ad esempio, di una nuova valutazione delle esigenze nell'ambito dei bisogni da soddisfare della collettività.

Le considerazioni svolte portano alla conclusione che la forma di aggregazione prescelta dalla scrivente Amministrazione consente in modo elastico di semplificare l'intero svolgimento delle procedure di gara per la individuazione di un operatore che potrà poi garantire l'espletamento del servizio di pubblica illuminazione sul territorio.

Ovviamente tale selezione avverrà attraverso pubblica gara non essendoci allo stato attuale altre possibilità di affidamento del servizio in conformità ai principi comunitari.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
(Arch. Maurizio Barella)



Besana in Brianza, 27.11.2015